



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DI GARE, CONTRATTI E SPESE IN ECONOMIA.

Approvato con Determina dell'A.U. n 509 del 30/09/2015

TITOLO I. PRINCIPI GENERALI E DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 1. Principi e ambito di applicazione

- 1) Ai fini del presente Regolamento si fa riferimento alle definizioni di cui all'art. 3 del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture". (Di seguito "Codice").
- 2) Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 238, comma 7, del Codice, le procedure di scelta del contraente e di affidamento da parte dell'Azienda Trasporti per l'Area Metropolitana SpA (di seguito ATAM) di contratti di lavori, servizi e forniture rientranti nei settori speciali normati dalla Parte III del Codice di importo inferiore alle soglie comunitarie, di importo superiore a tali soglie come definite all'art. 215 del Codice e le spese in economia di cui all'art. 125 del Codice.
- 3) Di conseguenza, la disciplina del presente Regolamento si applica a tutti gli acquisti effettuati da ATAM.
- 4) Le disposizioni del presente Regolamento vengono applicate in conformità alle fonti normative comunitarie, nazionali e regionali in materia. Il Regolamento si integra inoltre con le disposizioni e con i regolamenti emanati in materia dal socio unico, il Comune di Reggio Calabria.
- 5) Nessun progetto d'opera, né alcun progetto di acquisto volto ad ottenere un determinato quantitativo di lavori, forniture o servizi può essere frazionato al fine di eludere le norme di riferimento.
- 6) L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture ai sensi del presente Regolamento devono garantire la qualità delle prestazioni nel rispetto dei principi di libera concorrenza, economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e non discriminazione.
- 7) Il contraente viene individuato secondo le modalità disciplinate dal presente Regolamento e in coerenza con le procedure aziendali adottate e/o da adottare.
- 8) Le procedure descritte nel presente Regolamento non interferiscono con il contenuto delle deleghe di funzioni e di spesa che hanno uno specifico campo di applicazione per oggetto e per importo. L'indizione della procedura e la relativa approvazione, a seconda dell'impegno di spesa, saranno di competenza dell'Amministratore Unico (AU), del Direttore Generale (DG) o di altro soggetto formalmente autorizzato. In base al contenuto delle deleghe e dei mandati può

mutare l'organo competente alla sottoscrizione degli atti e all'assunzione della spesa, mentre rimane invariato il procedimento di individuazione del contraente che seguirà le regole dettate dal presente Regolamento.

Articolo 2. Durata del contratto

- 1) I contratti devono avere termini e durata certi e non possono contenere clausole di tacita rinnovazione. I contratti possono contenere clausole che prevedono la facoltà di recesso da parte dei contraenti.
- 2) I contratti ad esecuzione continuata non possono avere durata superiore ai sei anni, salvo diversa motivata determinazione contenuta nel provvedimento di autorizzazione della procedura di avvio della selezione del contraente.
- 3) La proroga di un contratto stipulato da ATAM può essere disposta, ai medesimi prezzi e condizioni, dall'organo competente, nelle more dei tempi necessari per concludere la procedura di selezione di un nuovo contraente.

Articolo 3. Il Responsabile del Procedimento (RdP)

- 1) Le attività e le responsabilità che la norma affida al RdP, sono attribuite in capo ai soggetti a tal uopo individuati nell'ambito dell'autonomia organizzativa aziendale, avendo cura di soddisfare comunque i principi di efficienza e trasparenza dell'azione amministrativa previsti, in via generale, dai dettami della L. 241/90 e s.m.i..
- 2) Le attività principali del RdP sono quelle previste dalla normativa vigente, fatti salvi i compiti che, in base alle procedure organizzative aziendali, sono attribuiti ad altri organi o soggetti.
- 3) Il RdP può essere soggetto diverso per ognuna delle fasi di cui si compone la procedura contrattuale (progettazione - affidamento - esecuzione).
- 4) Il nominativo del soggetto al quale sono attribuite le funzioni tipiche del RdP in fase di aggiudicazione, è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell'invito a presentare offerta.
- 5) I compiti del RdP sono coordinati con quelli del Direttore dell'esecuzione del contratto e del Direttore dei lavori, ove previsti, nonché dei coordinatori in materia di salute e di sicurezza, ex D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

TITOLO II. PROCEDURE DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI

Articolo 4. Autorizzazione all'avvio della procedura di selezione del contraente

- 1) L'avvio della procedura di selezione del contraente deve essere formalmente autorizzata dall'organo competente di ATAM come indicato all'art. 1 comma 8 del presente regolamento, con le modalità previste nelle procedure interne adottate e/o da adottare e previa apposizione del visto di conformità da parte degli Affari Legali. Il provvedimento di autorizzazione dovrà riportare ed approvare - tenendo conto della natura, della complessità dell'acquisizione ed all'importo da affidare - gli elementi essenziali della procedura quali, a titolo unicamente esemplificativo:
 - l'oggetto dell'appalto;
 - gli obiettivi che l'appalto intende perseguire (qualora necessario);
 - l'importo a base d'appalto totale e l'eventuale suddivisioni in lotti;
 - la procedura di selezione del contraente, con le relative motivazioni, l'elenco degli operatori economici selezionati in caso di procedure senza previa pubblicazione di bando e il criterio di scelta delle offerte proposte;
 - la documentazione di gara, che a titolo esemplificativo, è rappresentata dal Bando/Avviso di Gara, dal Capitolato Speciale d'Appalto e dai Piani di Sicurezza.
- 1) Le fasi di progettazione, affidamento, stipula e gestione del contratto saranno condotte dai RdP nominati, salvo diverse disposizioni da parte degli organi istituzionali aziendali.

Articolo 5. Procedure di selezione del contraente

- 1) La procedura di selezione del contraente viene proposta dal RdP competente per la fase di aggiudicazione, con riferimento a uno dei seguenti sistemi:
 - procedura aperta;
 - procedura selettiva fra operatori economici utilmente iscritti in elenchi ufficiali, ove presenti;
 - procedura negoziata/ristretta previa pubblicazione di un bando di gara;
 - procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara;

- sistema di qualificazione;
- accordo quadro;
- sistema dinamico di acquisizione;
- dialogo competitivo;
- affidamento diretto;
- spese in economia.

Articolo 6. Procedura aperta

- 1) La procedura aperta è la procedura in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta.
- 2) La procedura si svolge nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti nel bando con il sistema delle offerte segrete pervenute entro il termine fissato, con le modalità ed alle condizioni previste dal bando e dalla eventuale documentazione ad esso complementare (capitolato tecnico, disciplinare di gara, altra documentazione amministrativa, ecc.), secondo i criteri stabiliti agli artt. 82 e 83 del Codice.

Articolo 7. La procedura selettiva fra operatori economici collocati in elenchi ufficiali

- 1) In caso di procedura selettiva fra operatori economici collocati in elenchi ufficiali, ATAM non procede alla pubblicazione di bando e le modalità di selezione dei concorrenti qualificati in relazione all'oggetto dell'appalto sono definite da quanto previsto nella gestione dell'Albo fornitori.
- 2) La lettera di invito alla gara deve essere trasmessa simultaneamente, per quanto possibile, a tutte le ditte selezionate.
- 3) Il termine per il ricevimento delle offerte deve essere stabilito tenendo conto della complessità dei lavori, dei servizi o delle forniture, del tempo che si ritiene necessario per la predisposizione delle offerte (compresi eventuali sopralluoghi) e del criterio di aggiudicazione prescelto. Tale termine non può, comunque, essere inferiore a 15 giorni solari, fatta salva la possibilità di ridurre motivatamente tale termine per l'urgenza derivante da circostanze non imputabili ad ATAM.
- 4) Nel caso in cui due o più concorrenti risultino avere effettuato la stessa miglior offerta economica si procede richiedendo agli stessi un rilancio, rispetto alle offerte presentate, con le stesse modalità indicate in fase di invito.

- 5) ATAM, a prescindere dal criterio di aggiudicazione prescelto, al fine di individuare il soggetto affidatario può procedere ad una o più negoziazioni con un determinato numero di concorrenti, rispettando la segretezza e la par condicio, nei modi e nei termini che saranno definiti nella documentazione di gara. Nel caso in cui sia stato prescelto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, possono essere oggetto di offerta migliorativa ai fini di una negoziazione soltanto gli elementi quantitativi della prestazione (ad es. prezzo, termine di esecuzione, durata della garanzia, ecc.).

Articolo 8. Procedura negoziata/ristretta previa pubblicazione di un bando di gara

- 1) Qualora il ricorso all'Albo aziendale dei fornitori non garantisca, per giustificati motivi, un adeguato confronto concorrenziale, ATAM può ricorrere alla procedura negoziata/ristretta previa pubblicazione di un bando di gara.
- 2) ATAM dispone forme di pubblicazione che proporzionalmente alla tipologia e all'importo dell'appalto, garantiscono adeguata pubblicità.
- 3) Il termine per il ricevimento delle domande di partecipazione non può essere inferiore a 15 giorni, fatta salva la possibilità di ridurre motivatamente tale termine per l'urgenza derivante da circostanze non imputabili ad ATAM.
- 4) La lettera di invito alla gara deve essere trasmessa simultaneamente, per quanto possibile, a tutte le ditte selezionate.
- 5) Il termine per il ricevimento delle offerte deve essere stabilito tenendo conto della complessità dei lavori, dei servizi o della fornitura, del tempo che si ritiene necessario per la predisposizione delle offerte (compresi eventuali sopralluoghi) e del criterio di aggiudicazione prescelto. Tale termine non può, comunque, essere inferiore a 15 giorni solari, fatta salva la possibilità di ridurre motivatamente tale termine per l'urgenza derivante da circostanze non imputabili ad ATAM.
- 6) Nel caso in cui due o più concorrenti risultino avere effettuato la stessa miglior offerta economica, si procede richiedendo agli stessi un rilancio, rispetto alle offerte presentate, con le stesse modalità indicate in fase di invito.
- 7) ATAM, a prescindere dal criterio di aggiudicazione prescelto, al fine di individuare il soggetto affidatario, può procedere ad una o più negoziazioni con un determinato numero di concorrenti, rispettando la segretezza e la par condicio, nei modi e nei termini che saranno definiti nella documentazione di gara. Nel caso in cui sia stato prescelto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, possono essere oggetto di offerta migliorativa ai fini di una negoziazione soltanto

6
ver
per

gli elementi quantitativi della prestazione (ad es. prezzo, termine di esecuzione, durata della garanzia, ecc.).

Articolo 9. La procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara

- 1) Il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara può essere effettuata soltanto nei casi previsti dall'art. 221 del Codice;
- 2) qualora, per l'affidamento di un appalto di lavori, forniture o servizi ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento, non possano essere selezionati almeno tre prestatori iscritti nell'Albo fornitori aziendale in quanto, all'interno della categoria e classe d'interesse, non risultano essere iscritti più di due operatori economici; la presenza di uno o due iscritti attiva la facoltà di poter negoziare con gli stessi, mentre se non vi è alcuna iscrizione si attiva la facoltà di poter negoziare con uno o più operatori selezionati da ATAM sulla base di un'indagine di mercato documentata, anche telefonica o via web. L'applicazione della presente disciplina è subordinata alle seguenti condizioni:
 - a. la categoria e la classe di appartenenza siano presenti nell'Albo aziendale dei Fornitori almeno da due mesi;
 - b. che sia applicato il criterio della rotazione nei confronti degli operatori economici selezionati attraverso l'indagine di mercato.
- 3) Ad eccezione dei casi di cui al precedente comma 2 l'affidamento di un appalto facendo ricorso alla procedura negoziata, è preceduto da gara informale tra almeno tre/cinque operatori economici, selezionati prioritariamente attraverso gli elenchi ufficiali adottati o, in mancanza, sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica-finanziaria e tecnico-organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di non discriminazione, proporzionalità, parità di trattamento, trasparenza, concorrenza e rotazione.
- 4) La gara informale, attivata mediante lettera d'invito/richiesta di offerta, deve prevedere un procedimento, rapportato all'entità dell'importo da affidare, che garantisca la segretezza delle offerte e la par condicio tra tutti i concorrenti. La gara informale può essere condotta totalmente con procedura telematica, qualora adottata.
- 5) La lettera d'invito/richiesta di offerta alla gara deve essere trasmessa simultaneamente, per quanto possibile, a tutte le ditte selezionate.
- 6) Il termine per il ricevimento delle offerte deve essere stabilito tenendo conto della complessità dei lavori, dei servizi o delle forniture, del tempo che si ritiene

7
per
fless

necessario per la predisposizione delle offerte (compresi eventuali sopralluoghi) e del criterio di aggiudicazione prescelto. Tale termine normalmente e in rapporto all'entità dell'importo da affidare dovrà essere di 10 giorni solari, fatta salva la possibilità di ridurre motivatamente tale termine per urgenza.

- 7) Nel caso in cui due o più concorrenti risultino avere effettuato la stessa miglior offerta economica si procede richiedendo agli stessi un rilancio rispetto alle offerte presentate con le stesse modalità indicate in fase d'invito
- 8) L'ATAM a prescindere dal criterio di aggiudicazione prescelto, al fine di individuare il soggetto affidatario può procedere ad una o più negoziazioni con un determinato numero di concorrenti, rispettando la segretezza e la par condicio, nei modi e nei termini che saranno definiti nella lettera di invito/documentazione di gara. Nel caso in cui sia stato prescelto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, possono essere oggetto di offerta migliorativa ai fini di una negoziazione soltanto gli elementi quantitativi della presentazione (ad es. prezzo, termine di esecuzione, durata della garanzia, ecc.).

Articolo 10. Sistemi di qualificazione

- 1) L'ATAM, nei casi in cui intende istituire un sistema di qualificazione dei fornitori o prestatori di servizi, lo rende noto pubblicando un avviso, dove sono indicate, fra l'altro, le finalità del sistema di qualificazione e le modalità per conoscere le norme relative al suo funzionamento.
- 2) Quando il sistema ha una durata superiore a tre anni, l'avviso viene pubblicato annualmente. Quando il sistema ha una durata fino a tre anni è sufficiente un avviso iniziale. L'avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione va pubblicato con le stesse forme e modalità previste per i bandi di gara.
- 3) Il principio che disciplina il sistema è quello della durata prefissata rispetto al termine di scadenza, ma anche la possibilità per gli imprenditori di essere qualificati in ogni tempo di validità del sistema.
- 4) In prima indizione l'ATAM indica un termine utile entro il quale devono essere presentate le candidature e la documentazione richiesta. Allo scadere del termine provvede, anche mediante apposita commissione, alla valutazione delle candidature, verificando la documentazione presentata. I candidati devono dimostrare il possesso dei requisiti richiesti e trova applicazione l'art. 50 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
- 5) A conclusione di questa prima fase l'ATAM, anche a mezzo della commissione di cui al comma precedente, predispone l'elenco dei candidati qualificati e quello dei candidati non qualificati. L'avvenuta qualificazione è resa nota ai soggetti qualificati attraverso comunicazione diretta e specifica; la mancata qualificazione



deve essere resa nota con le stesse modalità ma deve, altresì, essere indicato il motivo per cui il soggetto candidato non è stato qualificato.

- 6) L'ATAM o la commissione di cui sopra effettua periodicamente la verifica delle candidature che siano state eventualmente presentate in epoca successiva a quella di scadenza del termine di prima indizione.
- 7) L'ATAM, in presenza di un sistema di qualificazione, invita a presentare offerta i soggetti candidati che risultino qualificati alla data di spedizione della richiesta d'offerta. La procedura si svolge successivamente come una ordinaria procedura ristretta o negoziata.

Articolo 11. Accordo Quadro (AQ)

- 1) Nel caso che l'ATAM abbia necessità di una pluralità di prestazioni protratte per un tempo determinato oppure abbia necessità di usufruire, per motivi tecnici e/o economici, di prestazioni parziali in relazione ad uno specifico e più ampio programma di esecuzione di lavori, forniture o servizi, essa stipula un accordo quadro, in cui sono fissate le condizioni generali di realizzazione del programma e le modalità di determinazione di successivi rapporti negoziali soprattutto con riferimento ai prezzi ed eventualmente alle quantità.
- 2) I contratti applicativi dell'accordo quadro possono essere stipulati con procedura negoziata senza pubblicazione di bando soltanto se l'accordo è stato aggiudicato a seguito di gara pubblica.

Articolo 12. Sistema Dinamico di Acquisizione (SDA)

- 1) ATAM può ricorrere al SDA esclusivamente nel caso di forniture e servizi tipizzati e standardizzati, di uso corrente, esclusi gli appalti di forniture e servizi da realizzare in base a specifiche tecniche del committente che, per la loro complessità, non possano essere valutate tramite il sistema dinamico di acquisizione.
- 2) La normativa di riferimento è rappresentata dall'art. 60 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e il 287 - comma 2 - del DPR 207/2010 e s.m.i.
- 3) Gli operatori che concorreranno per l'istituzione del SDA, sono selezionati attraverso uno dei seguenti sistemi:
 - a) Albo fornitori aziendale;
 - b) Avviso pubblico di selezione per l'istituzione di un SDA;
 - c) Gara informale tra almeno tre operatori economici qualificati, quando l'importo stimato sia inferiore ad € 100.000,00.

Articolo 13. Dialogo competitivo (DC)

- 1) Quando vi è la necessità di affidare un appalto particolarmente complesso, qualora si ritenga che il ricorso alla procedura aperta o ristretta non permetta l'aggiudicazione dell'appalto, ATAM può avvalersi del dialogo competitivo conformemente all'art. 58 del D. Lgs. 163/2006 s.m.i.
- 2) Gli operatori economici invitati a partecipare al DC, sono selezionati mediante uno dei seguenti sistemi:
 - a) Albo fornitori aziendale;
 - b) Avviso pubblico di selezione per l'istituzione di un DC;
 - c) Gara informale di selezione per l'istituzione di un DC;
 - d) Gara informale tra almeno tre operatori economici qualificati, quando l'importo stimato sia inferiore ad € 100.000,00.

Articolo 14. Affidamento diretto

- 1) Quando l'importo a base d'appalto è inferiore ad € 40.000,00, ATAM si riserva di interpellare direttamente un solo fornitore, ai sensi dell'art. 125 commi 8 e 11 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., sempre nel rispetto dei principi di non discriminazione, proporzionalità, parità di trattamento, trasparenza, concorrenza e rotazione. Tale scelta, rapportata all'entità dell'importo da affidare, dovrà essere supportata da adeguata motivazione.
- 2) Per importi superiori ad € 40.000,00 e compresi nel sottosoglia per i settori speciali, l'affidamento diretto ad un unico prestatore qualificato di appalti di lavori, forniture e servizi, può essere disposto da ATAM, in via eccezionale, motivandolo dettagliatamente e nel rispetto dei principi di non discriminazione, proporzionalità, parità di trattamento, trasparenza, concorrenza e rotazione.

Articolo 15. Spese in economia

Fatto salvo l'affidamento diretto previsto dal precedente art. 13, per le procedure in economia relative a forniture e servizi l'azienda può anche effettuare gli acquisti mediante procedure telematica.

Pertanto, le procedure di acquisti in economia possono essere condotte dall'azienda avvalendosi di sistemi informatici di negoziazione e di scelta del contraente mediante l'utilizzo di strumenti che promuovano la concorrenza, quali il mercato elettronico, inteso come l'insieme delle procedure che consentono di effettuare approvvigionamenti di beni e servizi direttamente da cataloghi predisposti da Convenzioni Consip e MePa.

Articolo 16. Cauzioni e polizze assicurative

- 1) A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, le ditte appaltatrici devono prestare idonea garanzia (cauzione definitiva) secondo i termini e le modalità previste dall'art. 113 - commi 1, 2 e 4 - del Codice; viene, comunque, fatta salva la risarcibilità del maggior danno.
- 2) La cauzione definitiva deve permanere fino alla data indicata nel capitolato speciale di appalto o del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o, nel caso in cui nella singola procedura di gara sia previsto un ulteriore periodo di tempo, fino al termine dello stesso.
- 3) ATAM si riserva la facoltà di richiedere alla ditta appaltatrice di stipulare una polizza assicurativa, con importo di copertura definito in sede di gara, che tenga indenne l'Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve contenere anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori per un massimale di importo non inferiore ad € 500.000,00. La polizza decorre dalla data di consegna delle prestazioni e cessa alla data del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o, comunque, decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione del contratto nel caso in cui nella singola procedura di gara sia previsto un ulteriore periodo di tempo fino al termine dello stesso.
- 4) Per importi a base d'appalto inferiori ad €40.000,00, la cauzione provvisoria e definitiva, a discrezione di ATAM non viene normalmente richiesta. Per importi superiori, ATAM può eccezionalmente e motivatamente derogare, con facoltà decrescente in proporzione all'importo dell'appalto, all'obbligo di richiedere le cauzioni suddette.

Articolo 17. Commissione Giudicatrice/Seggio di Gara

- 1) Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio del prezzo più basso, la valutazione delle offerte è demandata ad una commissione giudicatrice appositamente nominata. Per procedure con importi a base d'asta inferiori ad € 40.000,00 l'eventuale apertura delle offerte, se richieste in busta chiusa, e relativa valutazione viene fatta normalmente in seduta/e privata. La comparazione delle offerte, le motivazioni e l'individuazione della migliore offerta vengono riportate, di norma, in un prospetto riepilogativo.

- 2) Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice nominata dall'organo competente ed è composta da un numero dispari di componenti, non superiori a 5, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'appalto, uno dei quali svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante. La Commissione è presieduta, di norma, dal Direttore Generale o da un suo delegato.
- 3) I Commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto, né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta e sono selezionati di norma fra i dipendenti esperti. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché in caso in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i commissari diversi dal Presidente possono essere scelti, con un criterio di rotazione, in conformità all'art. 84 del Codice.
- 4) Al momento dell'accettazione dell'incarico i commissari dichiarano ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 84 del Codice.
- 5) La nomina e la costituzione della commissione giudicatrice deve avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
- 6) Nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e concorrenza, indipendentemente dalla procedura di selezione del contraente prescelta, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 1, quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio del prezzo più basso, l'apertura delle offerte avverrà in seduta pubblica; analogamente, quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione giudicatrice svolge i propri lavori in seduta pubblica, compresa l'apertura dell'offerta tecnica; ad eccezione della fase di valutazione tecnica delle offerte che avviene, di norma, in seduta riservata. Il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse, qualora attuato, viene in ogni caso espletato in seduta riservata. Tutto il processo viene verbalizzato.
- 7) Le sedute dedicate alla valutazione delle domande di partecipazione ai fini della prequalificazione di candidati per la partecipazione ad una gara di appalto, sono svolte in seduta privata nel rispetto dell'art. 13 - comma 2 lett. b - del Codice e verbalizzate.

Articolo 18. Aggiudicazione provvisoria, definitiva ed efficace

- 1) Ultimata la procedura di gara il Direttore Generale trasmette la documentazione di gara all'Amministratore Unico che, previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria

der
10/24

effettuata dalla commissione di gara, provvede all'approvazione del verbale di gara e all'aggiudicazione definitiva entro il termine di 60 giorni, fatte salve le sospensioni previste all'art. 12 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

- 2) L'aggiudicazione provvisoria è vincolante per il soggetto aggiudicatario mentre il vincolo contrattuale per l'ATAM sorge con la stipula del contratto dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. La presentazione delle offerte non vincola ATAM, che si riserva a proprio insindacabile giudizio, di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o se non risponde alle condizioni di capitolato o per cause di forza maggiore o per mutate esigenze aziendali o in autotutela, senza che le ditte concorrenti possano nulla pretendere al riguardo, anche a titolo di eventuale risarcimento danni.
- 3) ATAM entro i termini di legge, comunica d'ufficio, nelle forme indicate nel bando di gara o nella lettera di invito, a tutti i concorrenti, l'esito della procedura di gara.
- 4) L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la positiva verifica del possesso da parte dell'aggiudicatario dei prescritti requisiti di legge, compreso il possesso della regolarità contributiva (DURC), indispensabile per la partecipazione e per la stipulazione del contratto da parte dell'impresa aggiudicataria.
- 5) ATAM una volta divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, provvede a darne comunicazione nei modi e nei tempi previsti nella documentazione di gara.

Articolo 19. Appalti di fornitura, servizi e lavori sopra soglia

- 1) Gli appalti di lavori, forniture di beni e prestazioni di servizi afferenti l'attività istituzionale dell'ATAM, di importo superiore alle soglie comunitarie, possono essere affidate mediante procedure aperte, ristrette o negoziate, previo avviso con cui si indice una gara ai sensi del combinato disposto degli art. 220 e 224 del D. Lgs. 163/2006, fatto salvo quanto previsto dall'art. 221, che disciplina le tassative ipotesi in cui può farsi ricorso alla procedura negoziata senza previa indizione di gara.

TITOLO III. STIPULA ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Articolo 20. Stipulazione e forma del contratto

- 1) Il contratto sarà stipulato nei tempi e con le modalità previste dalla normativa di riferimento in vigore. La stipulazione del contratto può avvenire, a scelta di ATAM, mediante lettera/ordine/contratto accettati e sottoscritti dalla ditta affidataria o

Handwritten signature

Handwritten signature

secondo qualsiasi altro atto idoneo secondo gli usi del commercio, a mezzo di atto in forma pubblica notarile o mediante forma elettronica o mediante scrittura privata.

- 2) Il vincolo contrattuale e gli altri effetti del contratto si producono in capo ad ATAM solo con la emissione/stipulazione della lettera/ordine/contratto. Fino a tale momento gli atti del procedimento di selezione del contraente possono essere motivatamente revocati.

Articolo 21. Fase esecutiva del contratto

- 1) L'esecuzione del contratto da parte dell'appaltatore è soggetta alla direzione, controllo e sorveglianza del RdP nella fase esecutiva. L'affidamento a professionisti esterni delle funzioni inerenti la direzione della fase esecutiva del contratto deve essere motivata da accertate carenze in organico delle professionalità richieste o da esigenze gestionali.
- 2) Il Responsabile dell'esecuzione del contratto attesta, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia, la regolare esecuzione della prestazione qualora non venga nominato un organo di collaudo.

Articolo 22. Alienazioni

- 1) Per le alienazioni di macchine, attrezzature, materiali obsoleti, rottami vari e automezzi in disuso, il Responsabile Patrimonio, Manutenzione, Impianti, Qualità, Sicurezza, Risk Management, Forniture, Servizi per la mobilità provvede ad acquisire, ove possibile, più offerte, pubblicando apposito avviso sul sito web aziendale e/o mediante altri mezzi idonei.
- 2) L'alienazione viene effettuata al miglior prezzo, con pagamento contestuale al ritiro o al massimo a trenta giorni data fattura. ATAM si riserva di richiedere idonea garanzia.
- 3) L'alienazione dei beni iscritti a patrimonio viene proposta all'organo competente perché ne autorizzi la cancellazione.

TITOLO IV. DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23. Controversie

- 1) Per eventuali controversie che dovessero sorgere, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Reggio Calabria.

Handwritten signature

- 2) Le eventuali controversie riguardanti le procedure di cui al presente Regolamento, sono disciplinate dalle disposizioni contenute nella Parte IV del Codice, salvo il divieto, da inserire obbligatoriamente in tutti i contratti, di ricorso all'istituto dell'arbitrato.

Articolo 24. Entrata in vigore e Istruzioni Operative

- 1) Il presente Regolamento è applicato alle procedure di selezione dei contraenti il cui bando/avviso/lettera d'invito per la gara siano stati pubblicati o trasmessi successivamente all'approvazione dello stesso Regolamento da parte dell'Amministratore Unico di ATAM.
- 2) Eventuali, modifiche o revisioni successive al presente Regolamento, eseguite dall'Amministratore Unico saranno vigenti anch'esse dal momento della loro approvazione.

Articolo 25. Sistemi Telematici

- 1) Qualora ve ne siano i presupposti e se adottate, le procedure di scelta del contraente, contemplate nel presente Regolamento, sono espletate anche con sistemi telematici. Per l'affidamento di servizi di carattere intellettuale, il ricorso all'asta elettronica non può essere utilizzato.

Articolo 26. Modello Organizzativo Aziendale

- 1) Il Modello Organizzativo Aziendale adottato da ATAM ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 231/2001, integra il quadro normativo al quale ATAM, i suoi amministratori, il management e i dipendenti sono sottoposti. Esso costituisce, inoltre, uno strumento con cui ATAM nel compimento della propria attività, si impegna a contribuire, conformemente alle leggi ed ai principi di lealtà e correttezza, nell'erogazione dei suoi servizi.
- 2) Attraverso il Modello Organizzativo Aziendale, ATAM dichiara pubblicamente i principi generali e regole comportamentali.
- 3) Chiunque instauri, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, un rapporto con ATAM deve prendere conoscenza e deve accettare pienamente ed incondizionatamente il Modello Organizzativo Aziendale.
- 4) Del Modello Organizzativo Aziendale è data ampia diffusione interna e lo stesso è messo a disposizione di qualunque interlocutore di ATAM mediante pubblicazione sul sito web dell'azienda.